



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

Disciplina per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l'Italia con obbligo di addebito dell'IVA

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30 "*Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale*".

Voglio infatti ricordare che nella Legge su indicata è stata appositamente introdotta una delega al fine di promuovere e sostenere le attività economiche, con lo scopo di semplificare o potenziare le attuali norme di riferimento anche per quanto attiene ai controlli, al monitoraggio e al contrasto ai fenomeni distorsivi dell'economia.

Il decreto delegato viene pertanto emanato, sentito anche il riferimento dell'UO Ufficio Tributario, al fine di contrastare e prevenire operatività anomale ed altresì distorsive nell'interscambio di beni con l'Italia in un particolare settore classificato e rivelatosi a rischio, quale quello del commercio di bibite e bevande alcoliche. Si è ritenuto necessario prevedere una specifica disciplina ai fini Iva con riferimento alle cessioni poste in essere verso l'Italia poiché nel predetto settore si sono rilevate alcune fattispecie distorsive.

In sostanza, con il presente decreto delegato, è stato introdotto l'obbligo per gli operatori economici sammarinesi che pongono in essere cessioni di bibite ovvero bevande alcoliche, comprese le acque minerali, qualora ricadono in specifiche condizioni, esplicitate all'articolo 1, di effettuare le cessioni verso l'Italia con l'addebito dell'IVA (cosiddetta IVA prepagata), secondo la modalità previste dall'Accordo d'interscambio di cui al Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 (v. articolo 7, comma 1).

L'obbligo di effettuare le cessioni all'esportazione verso l'Italia con l'Iva prepagata è stato collegato ad aspetti strutturali e dimensionali dell'operatore economico, quali il numero di dipendenti a tempo pieno, e, ovviamente, anche al volume delle cessioni all'esportazione verso operatori economici italiani, parametri entrambi considerati in maniera graduale.

Inoltre, è stata introdotta all'articolo 3 una importante novità, di seguito meglio specificata, che consiste nel cosiddetto visto di conformità sulle cessioni poste in essere, attestato da un soggetto qualificato, quale un sindaco revisore individuato tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino.

Infine, è stato regolato l'aspetto conseguente al mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto delegato, ossia la revoca del rimborso monofase sulle cessioni poste in essere in violazione delle disposizioni prevedendo in caso di crediti tributari pendenti il sequestro conservativo per equivalente di beni, merci, somme di denaro ovvero strumenti finanziari.

Passando alla disamina dei singoli articoli:

all'articolo 1 sono definiti gli ambiti applicativi, precisando che gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche, comprese le acque minerali, ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 (IVA prepagata) qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) le cessioni superano l'ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico abbia alle proprie dipendenze meno di due lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;

b) le cessioni superano l'ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico ha alle proprie dipendenze almeno due e fino a quattro lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;

c) le cessioni superano l'ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico abbia alle proprie dipendenze almeno cinque lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;

d) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l'ammontare di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021. Pertanto, il superamento di questo limite non comporta automaticamente l'applicazione dell'IVA prepagata sulle vendite agli altri operatori se non si incorre nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) o c).

2

All'articolo 2 sono state precisate le modalità di calcolo delle condizioni di cui all'articolo 1 esplicitando che le stesse sono calcolate sulla base dell'esercizio in corso ed esclusivamente sulle tipologie di beni ceduti dagli operatori economici sammarinesi di cui all'articolo 1. Si rileva, ai fini del calcolo per il superamento dei limiti di cui all'articolo 1, come sia importante valutare di fatturare separatamente i beni rientranti nelle disposizioni del presente decreto delegato rispetto agli altri beni.

All'articolo 3 è stato introdotto e disciplinato il visto di conformità delle cessioni poste in essere da parte degli operatori economici sammarinesi, che consiste in quanto segue:

- l'operatore economico che cede i beni di cui all'articolo 1 deve incaricare, a proprie spese, un sindaco revisore individuato tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino, al quale sono demandati i controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato;
- il predetto sindaco deve apporre il proprio visto di conformità sulle operazioni di cessione di cui all'articolo 1. Con l'apposizione del visto di conformità il sindaco attesta e certifica la corrispondenza dei dati alle fatture di cessione, alle risultanze della documentazione e alle disposizioni del presente decreto delegato. I predetti controlli sono finalizzati sia ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, nonché delle soglie previste all'articolo 1, sia all'osservanza delle disposizioni del presente decreto delegato.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

In presenza di collegio sindacale o sindaco unico, l'operatore economico può, con specifico mandato, incaricare per l'esecuzione dei controlli un membro del collegio sindacale ovvero il sindaco unico.

Il soggetto incaricato dall'operatore economico deve essere nominato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato ovvero nel caso di nuova autorizzazione ad operare entro quindici giorni dal rilascio della stessa. L'incarico deve essere comunicato all'UO Ufficio Tributario, in modalità telematica, entro i cinque giorni successivi al conferimento dello stesso.

Il visto di conformità, che altro non è che una attestazione di osservanza alle disposizioni del presente decreto delegato, deve essere effettuato in riferimento ad ogni bimestre e rilasciato entro il mese successivo, nonché essere trasmesso all'UO Ufficio Tributario in modalità telematica.

All'articolo 4 sono specificate le conseguenze che derivano dalla violazione delle disposizioni del presente decreto delegato.

La violazione delle disposizioni del presente decreto delegato comporta da parte dell'UO Ufficio Tributario la revoca ovvero il non riconoscimento del rimborso dell'imposta monofase sulle cessioni effettuate all'esportazione dei beni di cui all'articolo 1.

Nei casi di violazione del presente decreto delegato, ed a seguito di provvedimento di revoca ovvero non riconoscimento del rimborso dell'imposta monofase di cui al comma 1, l'UO Ufficio Tributario, in presenza di elementi o indicatori aziendali che determinano pericolo o fondato timore di non recuperare il credito tributario, può formulare istanza motivata agli appartenenti alle Forze di Polizia di procedere al sequestro conservativo di denaro o strumenti finanziari, beni o merci per equivalente nei confronti dell'operatore economico inadempiente, a garanzia e tutela del credito tributario.

Il Dirigente dell'UO Ufficio Tributario, entro settantadue ore dal ricevimento del provvedimento di sequestro, deposita presso la Cancelleria del Tribunale richiesta motivata di convalida della misura di sequestro. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.

I provvedimenti, aventi ad oggetto il sequestro e la relativa convalida, sono impugnabili entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notifica od esecuzione davanti al Giudice Amministrativo d'Appello nelle forme previste dagli articoli 29 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68. Il gravame non sospende l'esecuzione.

In caso di pagamento integrale dei crediti tributari da parte dell'operatore economico il denaro o strumenti finanziari, i beni o le merci, oggetto del sequestro conservativo, sono restituiti all'operatore economico entro novantasei ore dal pagamento dei tributi.

Infine, **l'articolo 5** prevede le norme finali, specificando che:

- le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano sulle fatture di cessioni poste in essere e di competenza a partire dall'esercizio 2025;
- con apposita circolare dell'UO Ufficio Tributario possono essere disciplinate le specifiche modalità applicative;
- per il primo bimestre 2025 la certificazione di conformità deve essere effettuata, rilasciata e trasmessa all'UO Ufficio Tributario entro il 30 aprile 2025.

IL SEGRETARIO DI STATO
-Marco Gatti-